

TENNIS CLUB POGGIBONSI

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Conforme alla L. 128/2004

Statuto di Associazione Sportiva dilettantistica non riconosciuta aggiornato alle disposizioni di cui all'Art. 90:, commi 17 e seguenti, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come modificato dall'Art.: 1 della legge 21 maggio 2004, n. 128, di conversione del D.L. 22 marzo 2004, n. 72, in vigore dal 23 maggio

CAPITOLO: 1 – Denominazione e sede

Art. 1. A norma dell'Art. 18 della costituzione italiana e dell'Art. 36, 37 e 38 del C.C. è costituita

l'Associazione Sportiva Dilettantistica, senza finalità di lucro, denominata: TENNIS CLUB POGGIBONSI Associazione Sportiva Dilettantistica.

Art. 2. L'Associazione ha sede legale in Poggibonsi Via Marmolada.

Art.3.L'Associazione, con tutti i suoi componenti, aderisce alla Federazione Italiana Tennis. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto della F.I.T. e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle associazioni affiliate.

CAPITOLO: 2 – Oggetto e scopi

Art. 4. L'Associazione aperta a tutti i cittadini è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico, aconfessionale e non ha fini di lucro.

Art. 5. L'Associazione, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione dell'attività sportiva del tennis, a scopo agonistico e ricreativo, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva. L'Associazione si propone, inoltre, i seguenti scopi:

- a) La promozione, diffusione e la pratica di ogni attività culturale, turistica, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire i contatti tra i soci.
- b) L'organizzazione e la rappresentazione di manifestazioni sportive, spettacoli teatrali, musicali, di danza, di animazione e cinematografici, sia in ambienti pubblici che privati, sia all'aperto che al coperto, presso scuole ed enti pubblici e privati.
- c) L'istituzione di centri estivi ed invernali con finalità sportive, culturali, turistiche, ricreative e del tempo libero
- d) La gestione di palestre ed impianti sportivi polivalenti pubblici e privati.
- e) La realizzazione di servizi e strutture per lo svolgimento delle attività del tempo libero, quali sala di lettura, ludoteca, videoteca, bar interno, ristorante, ecc.

- f) L'organizzazione e la promozione di convegni, congressi, viaggi, corsi, centri di studio e addestramento nel campo sportivo, educativo, ricreativo, turistico, musicale e del tempo libero.
- g) L'edizione e diffusione di riviste e di ogni altra pubblicazione connessa alle attività sopra indicate.

Art. 6. L'Associazione può esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero.

Art. 7. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 8. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

CAPITOLO: 3 – Durata

Art. 9. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato

CAPITOLO: 4 – Soci

Art. 10. Sono soci coloro che fanno domanda di ammissione al Consiglio Direttivo. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti i cittadini che abbiano compiuto il 14° anno di età, che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo, dichiarando di condividere gli scopi sociali. Per i minori è necessario l'assenso di un genitore. La qualifica di socio, con i connessi diritti e doveri, viene acquisita in modo definitivo con la delibera del Consiglio Direttivo, la relativa iscrizione nel "Libro dei Soci" da tenersi presso la segreteria, dietro pagamento della quota associativa annuale e la consegna della tessera.

Art.11. L'Associazione prevede le seguenti categorie di Soci:

- a) ORDINARI. I soci ordinari pagano una tassa di ammissione e una quota annua di Associazione, godono di tutti i diritti consentiti dallo Statuto o dal Regolamento senza limitazione alcuna.
- b) FREQUENTATORI. I soci frequentatori sono coloro che desiderano frequentare ed utilizzare tutte le strutture del Circolo con esclusione dei campi da tennis, della palestra e degli spogliatoi; pagano una tassa di ammissione ed una quota annua di Associazione stabilita dal Consiglio Direttivo. I soci Frequentatori non hanno diritto al voto e non possono ricoprire cariche sociali.
- c) AGGREGATI. Appartengono a questa categoria i soci giovani che non hanno compiuto il sedicesimo anno d'età entro il 31 dicembre dell'anno in cui fanno la richiesta, gli iscritti alla

scuola SAT, gli agonisti dalla categoria 3.1 in su. I soci Aggregati sono esenti dalla quota associativa, non hanno diritto al voto e non possono ricoprire cariche sociali.

- d) ONORARI. I soci onorari vengono nominati con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo e sono prescelti fra persone che, anche se non iscritte al Tennis Club Poggibonsi, abbiano conseguito particolari benemerienze sportive e sociali. I soci onorari godono di tutti i diritti riservati ai soci ordinari compreso il diritto di voto e sono esonerati dal pagamento di qualsiasi quota, tributo e contributo. La revoca della qualifica di socio onorario spetta, in via esclusiva, all'Assemblea Generale Ordinaria dei soci.

Art. 12. Sono ammessi a frequentare le strutture del circolo nonché i campi di gioco anche i familiari e gli ospiti dei soci, senza diritto alla prenotazione

CAPITOLO: 5 – Ammissione dei soci

Art. 13. L'ammissione di un nuovo socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell'interessato e secondo criteri fissati nel Regolamento Interno dell'Associazione.

Art. 14. La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 15. Con la domanda di ammissione il socio s'impegna al pagamento della tassa di ammissione e della quota di associazione annuale, a partire dal semestre nel quale è ammesso. L'iscrizione si ritiene rinnovata di anno in anno, salvo dimissioni presentate con lettera raccomandata entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno.

Art. 16. La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso, ovvero per morosità protrattasi oltre un mese dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa come previsto dal regolamento. . Il consiglio direttivo dovrà invitare i soci a provvedere al pagamento della quota associativa entro la scadenza del termine previsto dal regolamento, tramite avviso scritto da affiggere nella bacheca del circolo e tramite e-mail - all'indirizzo di posta indicato nel libro dei soci - avvertendo nel contempo i soci che il mancato pagamento nel suddetto termine comporterà la perdita della qualità di socio per morosità (Art. 25 dello Statuto). Entro un mese dalla scadenza del termine previsto per il versamento della quota associativa annuale, il socio potrà regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto in segreteria, prima che ne venga deliberata l'esclusione dal consiglio direttivo con perdita dei diritti di socio. In mancanza del versamento della quota, e per tutta la durata dell'inadempimento fino alla regolarizzazione, al socio moroso sarà applicata la tariffa oraria di gioco campi del non socio.

Art. 17. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che danneggia materialmente e moralmente l'Associazione.

Art. 18. Il socio può recedere dall'Associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo entro il 30 novembre di ogni anno. Le dimissioni da organi, incarichi e funzioni devono essere comunicate anche all'organo di cui il socio fa parte.

CAPITOLO: 6 – Diritti e doveri dei soci

Art. 19. Tutti i soci maggiorenni, in regola con il versamento della quota associativa, godono:

- a) del diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione purché risultino iscritti nell'anno precedente per la elezione del Consiglio e/o per l'approvazione del bilancio dell'elettorato attivo e passivo
- b) del diritto a partecipare a tutte le attività sociali.

Art. 20. La qualifica di socio dà diritto a partecipare alle iniziative indette dal Consiglio Direttivo e frequentare la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento

Art. 21. La quota associativa è intrasmissibile

Art. 22. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Art. 23. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale Regolamento Interno secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare, nel rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità, le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione. In ogni caso, le suddette sanzioni sono applicate nel rispetto della procedura di cui all'art. 81, dopo la loro contestazione scritta preventiva e dopo che l'interessato sia stato sentito a sua difesa. Avverso i provvedimenti disciplinari - che applicano le sanzioni suddette - il socio ha facoltà di ricorrere all'assemblea dei soci che dovrà essere convocata dal consiglio direttivo entro 20 giorni dalla comunicazione del ricorso a pena di decadenza, con le garanzie e la procedura prevista dall'art. 84 dello statuto. Il ricorso non ha efficacia sospensiva del provvedimento disciplinare. La decisione adottata dall'assemblea dei soci è insindacabile.

Art. 24. Ciascun socio è tenuto a versare annualmente una quota associativa nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, entro i termini stabiliti dal regolamento. La quota associativa ha durata fino al 31 Dicembre di ogni anno. La qualifica di socio si rinnova tacitamente di anno in anno ove non siano presentate, almeno un mese prima della suddetta scadenza, regolari dimissioni a mezzo lettera.

CAPITOLO: 7 – Recesso, esclusione

Art. 25. La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 26. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso per oltre un mese dalla scadenza del versamento della quota associativa annuale
- c) che svolga, o tenti di svolgere, attività contrarie agli interessi dell'Associazione
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Art. 27. L'esclusione diventa operante dalla comunicazione all'escluso e successiva annotazione nel libro Soci.

Art. 28. Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante lettera raccomandata. Qualora l'escluso non condivida le ragioni adottate può, entro 20 giorni, ricorrere all'Assemblea dei soci il cui responso è insindacabile.

CAPITOLO: 8 – Patrimonio sociale e mezzi finanziari

Art. 29. L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

- a) dalle quote associative versate annualmente dagli associati
- b) da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali e internazionali
- c) dai proventi di iniziative attuate o promosse dall'Associazione
- d) da entrate derivanti da convenzioni, contratti, accordi stipulati con enti pubblici o privati, per la gestione di iniziative previste dal Capitolo: 2 del presente statuto
- e) da attività di carattere commerciale e produttivo
- f) da ogni altro tipo di entrate

Art. 30 I versamenti, a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi, non saranno rimborsati

Art. 31 Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, o capitale.

CAPITOLO: 9 – Organi sociali

Art. 32. Sono organi sociali dell'Associazione:

- A. L'Assemblea dei Soci
- B. Il Presidente del Consiglio Direttivo
- C. Il Consiglio Direttivo

CAPITOLO: 10 – Assemblea dei Soci

Art. 33. L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. E' composta da tutti i soci ognuno dei quali con diritto ad un voto.

Art. 34. E' di competenza dell'Assemblea Ordinaria:

- a) L'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale, entro il mese di Novembre di ogni anno.
- b) L'approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione, entro il mese di Aprile di ogni anno.
- c) La nomina della Commissione elettorale ogni qualvolta si rendano necessarie le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo.
- d) La nomina del Presidente e del Consiglio Direttivo, entro il 30 giugno di ogni triennio.
- e) L'approvazione dei regolamenti interni.
- f) La trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

E' di competenza dell'Assemblea Straordinaria:

- a) Le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione.
- b) Lo scioglimento dell'Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

Art. 35. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso da inviare tramite mail ai soci e da pubblicare nell'albo della sede dell'Associazione almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Art. 36. La convocazione dell'Assemblea ordinaria potrà essere richiesta, inoltre, al Consiglio Direttivo, da almeno un quinto degli Associati in regola con il pagamento delle quote associative non prima del 31 del mese di Gennaio dell'anno in corso; prima di tale data potrà essere richiesta da un quinto del numero dei soci in regola con il pagamento della quota associativa al 31 dicembre dell'anno precedente. Costoro ne propongono anche l'ordine del giorno.

Art. 37. Il Consiglio Direttivo dovrà convocare l'Assemblea Straordinaria entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Art. 38. E' facoltà del Consiglio Direttivo, sempre nel rispetto del termine di trenta giorni, di provvedere ad una unica convocazione dell'Assemblea Straordinaria con l'eventuale Assemblea Ordinaria. In tal caso la precedenza, nella redazione dell'ordine del giorno, spetta agli argomenti proposti dai richiedenti l'Assemblea Straordinaria.

CAPITOLO: 11 – Validità dell'Assemblea

Art. 39. L'Assemblea Ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare ed è validamente costituita:

- a) In prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega) la maggioranza dei soci iscritti al libro soci.
- b) In seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
- c) Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati

Art. 40. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita:

- a) In prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega) la maggioranza dei soci iscritti al libro soci
- b) In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
- c) Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Art. 41. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i Soci Ordinari ed Onorari, di maggiore età, in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da un altro socio, purché il socio delegante o delegato non sia componente del Consiglio Direttivo.

Art. 42. Nessun socio può cumulare più di due deleghe.

Art. 43. Per l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo non sono ammesse deleghe di voto.

Capitolo 12: Elezioni

Art. 44 L'Assemblea dei soci elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo

Art. 45 Le votazioni si svolgeranno all'interno dell'Assemblea convocata specificamente per questo scopo, senza nessun altro argomento all'ordine del giorno

Art.46 L'Assemblea dei soci nomina, fra gli stessi soci, il Presidente dell'Assemblea, un Segretario, una Commissione Elettorale composta da tre membri che avrà il compito di controllare la regolarità dello svolgimento delle elezioni.

Art. 47 Il Presidente verifica la regolarità e la validità della convocazione e presenta le candidature concedendo un tempo di 15 minuti per l'auto presentazione dei candidati (liste o indipendenti) e dei punti fondamentali del programma

Art. 48 Il Segretario registra i Soci presenti, con riferimento all'elenco generale dei soci iscritti in regola con il pagamento delle quote associative e consegna la scheda elettorale.

Art. 49 Per le elezioni del Presidente e del Consiglio Direttivo non sono previste deleghe. Le elezioni avranno la durata di una settimana a partire dalla data della prima assemblea sino allo stesso giorno della settimana successiva (preferibilmente da Venerdì al Venerdì successivo)

Art. 50 Le votazioni si protrarranno fino alle ore 23.00 del primo giorno e fino alle ore 21.30 dell'ultimo giorno, presso la segreteria ove sarà presente la segretaria del circolo e un componente della Commissione elettorale negli orari stabili dalla Commissione stessa

Art. 51 Si potrà votare in tre giornate successive compreso spoglio, proclamazione e verbalizzazione dei risultati. Il calendario dettagliato lo stabilirà la commissione elettorale.

Capitolo 13: Commissione elettorale

Art. 52 La commissione elettorale sarà eletta dall'Assemblea dei soci in occasione della approvazione del bilancio consuntivo entro il mese di Aprile come previsto nell'art 34 lettera b) capitolo 10

Art. 53 La Commissione elettorale nella sua prima seduta, elegge il Presidente della commissione e stabilisce la data delle elezioni e della presentazione delle candidature.

Art. 54 La Commissione elettorale stabilisce le modalità con le quali devono essere presentate le candidature e la scadenza.

Art. 55 La Commissione elettorale avrà i seguenti compiti:

- a) Registrare le candidature
- b) Acquisire l'elenco generale degli elettori
- c) Distribuire il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni
- d) Predisporre l'elenco completo degli aventi diritto al voto

- e) Organizzare e gestire le operazioni di scrutinio e redigere il verbale contenente i risultati elettorali.

CAPITOLO: 14 – Svolgimento dei lavori dell'Assemblea

Art. 56. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo.

Art. 57. Il Presidente dell'Assemblea nomina, fra i soci, un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori. Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

Art. 58. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

CAPITOLO 15: Presidente e Consiglio Direttivo

Art. 59. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito dal Presidente, e da un massimo di 8 (otto) consiglieri di cui sei appartenenti alla lista del Presidente e due eletti fra i candidati indipendenti..

Art.60. Il Presidente ed i consiglieri debbono essere scelti tra i soci che abbiano le seguenti caratteristiche; il Presidente deve essere iscritto nel libro dei soci da almeno tre anni consecutivi e deve avere una professionalità adeguata alle esigenze di gestione di una associazione sportiva. I Consiglieri devono essere iscritti almeno da un anno e devono possedere competenze personali e professionali adeguate al ruolo e alle deleghe da gestire, con particolare riguardo ai ruoli di tesoreria, direzione sportiva e direzione della scuola SAT. E' fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art.61. Il Presidente e i Consiglieri non potranno percepire nessun compenso dall'incarico assunto, salvo i rimborsi spese a piè di lista per missioni sportive di cui abbia ricevuto formale incarico dal Presidente

Art. 62. Il Presidente e i Consiglieri, nell'esercizio del ruolo, non devono avere interessi personali di nessun tipo e non devono avere incarichi o deleghe in potenziale conflitto con l'attività personale e/o professionale svolta nella vita privata.

Art.63. Nessun consigliere che abbia figli iscritti alla scuola con tessera agonistica superiore all'UNDER 12, potrà avere ruolo o la delega di direzione della scuola.

Art. 64. Il Consiglio Direttivo eletto entro il 30 Giugno di ogni triennio entrerà in carica il 1 di Gennaio dell'anno successivo, e nel frattempo affianca il Consiglio Direttivo uscente per due specifiche attività: definizione del programma della Scuola dell'anno scolastico a cavallo d'esercizio e la definizione del Bilancio preventivo dell'esercizio successivo

Art. 65. Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice presidente, il tesoriere e il segretario, e delega incarichi di gestione ai Consiglieri.

Art. 66. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento

Art. 67. Il tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare

Art. 68. Il segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.

Art. 69. Il Consiglio può, inoltre, delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti riuniti in un apposito comitato di gestione.

Art. 70. Il Presidente, il Vice presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 3 (tre) anni, e sono rieleggibili. Il Presidente dura in carica tre anni, è rieleggibile ma non oltre due mandati consecutivi. I Consiglieri, sia della lista che indipendenti, durano in carica tre anni e sono rieleggibili per tre mandati consecutivi.

Art. 71. Se un consigliere si dimette o viene a mancare, non si sostituisce, fino a che il Consiglio Direttivo sarà composto da almeno quattro Consiglieri più il Presidente. Al momento in cui il Consiglio dovesse risultare composto da un numero inferiore a quattro consiglieri più il Presidente, il Consiglio decade e si ricorrerà a nuove elezioni.

CAPITOLO: 16 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Art. 72. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno una volta ogni due mesi o dietro richiesta motivata di almeno tre consiglieri.

Art. 73. La convocazione è fatta con avviso da inviare ai membri del Consiglio Direttivo almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegramma

Art. 74. Per la validità delle delibere del Consiglio Direttivo è necessaria la maggioranza del numero dei consiglieri. Le delibere sono approvate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 75. Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

CAPITOLO: 17 – Attribuzioni al Consiglio Direttivo

Art. 76. Al Consiglio Direttivo spetta:

- a) La gestione dell'Associazione.
- b) Il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi.
- c) L'apertura di conti correnti e la richiesta di affidamenti bancari.
- d) La deliberazione sull'ammissione dei soci.
- e) La convocazione dell'Assemblea.
- f) La determinazione del valore delle quote associative e delle tariffe di gioco dei campi.
- g) La predisposizione dello schema di bilancio preventivo ed il programma dell'attività sociale per portarli in approvazione all'Assemblea entro il mese di Novembre di ogni anno.
- h) La predisposizione dello schema del rendiconto economico e finanziario e la relazione di accompagnamento per portarli in approvazione all'Assemblea entro il mese di Aprile di ogni anno.
- i) La nomina di eventuali comitati tecnici scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche.
- j) La nominare della Commissione disciplinare composta da tre persone fra i propri membri, per la vigilanza costante sull'osservanza da parte di tutti i soci della disciplina associativa e del rispetto del regolamento.
- k) L'adottare i provvedimenti di radiazione dei soci qualora si dovessero rendere necessari.
- l) La deliberazione su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione.

Il Consiglio Direttivo opera in conformità del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea dei soci, ma in caso di necessità, può assumere impegni economici e finanziari straordinari, fino ad un valore massimo di 20.000,00 € (Ventimila euro) per ogni esercizio, con delibera di 2/3 dei Consiglieri. Oltre tale valore è tenuto a presentare la proposta all'Assemblea Ordinaria.

CAPITOLO: 18 – Presidente del Consiglio Direttivo

Art. 77. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, convoca il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consigliare.

Art. 78. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

CAPITOLO: 19 – Commissione Disciplinare

Art. 79. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno una Commissione Disciplinare composta da tre persone. Detta Commissione elegge un proprio Presidente e svolge una funzione di vigilanza costante sull'osservanza da parte di tutti i Soci della disciplina associativa. La Commissione può comminare la sanzione disciplinare dell'ammonizione con il rispetto della procedura di cui agli artt.80-81-82-83 ed è organo di istruttoria e di proponimento dell'azione disciplinare con riferimento alle infrazioni disciplinari più gravi dell'ammonizione.

Art.80. Costituiscono infrazioni disciplinari qualsiasi azione posta in essere dal Socio che abbia leso il prestigio del Circolo ovvero il buon funzionamento dell'attività dello stesso, ovvero che abbia messo seriamente in pericolo tali valori.

Art. 81. La sanzione disciplinare da infliggersi a cura del Consiglio Direttivo, ad eccezione di quella di all'art. 68, deve essere proporzionata alla gravità ed entità dell'infrazione commessa e può essere applicata soltanto dopo la sua contestazione scritta preventiva e dopo che l'interessato sia stato sentito a propria difesa.

Art. 82. Sono previste le seguenti sanzioni:

- a) Ammonizione;
- b) Sospensione a tempo determinato e per una durata massima di 12 mesi
- c) Radiazione;

Art. 83. Avverso i provvedimenti disciplinari di cui ai punti b) - c) del precedente art. 83, il Socio ha facoltà di ricorrere all'Assemblea dei Soci che dovrà, a tal uopo, essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 20 gg., a pena di decadenza. Il ricorso non ha efficacia sospensiva del provvedimento disciplinare.

Art. 84. Le sanzioni di cui al precedente art. 82 punti b) e c) possono essere adottate in via d'urgenza e provvisoria anche dalla Commissione Disciplinare, ma le sanzioni devono essere convalidate, a pena di decadenza, entro 20 gg. dal Consiglio Direttivo, con il rispetto della procedura di cui al precedente art. 83.

Art. 85. Il Socio radiato non potrà in avvenire essere riammesso a far parte dell'Associazione. Il provvedimento verrà comunicato alla F.I.T.

CAPITOLO: 20 – Esercizio Sociale – bilancio preventivo e rendiconto economico e finanziario

Art. 86. L'Esercizio Sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 87. Per l'approvazione dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci:

- a) Il bilancio preventivo entro un mese dall'apertura dell'esercizio sociale
- b) Il rendiconto economico e finanziario entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale

Art. 88. Il rendiconto economico e finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

CAPITOLO: 21 – Libri sociali e registri contabili

Art. 89. I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- a) Il libro dei soci.
- b) Il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea.
- c) Il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 90. In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni fiscali.

CAPITOLO: 22 – Revisione dello Statuto e scioglimento dell'associazione

Art. 91. L'Assemblea dei soci in seduta straordinaria decide per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per la nomina dei liquidatori.

Art. 92. Lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 4/5 (quattro quinti) degli Associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. La richiesta dell'Assemblea generale Straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 (quattro quinti) dei soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.

Art. 93. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato uno o più liquidatori scegliendoli anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità sportive di utilità generale, ad Enti o ad Associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CAPITOLO: 24 – Sezioni

Art. 94. L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

CAPITOLO: 25 – Rinvio

Art. 95. Per quanto altro non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.

CAPITOLO 26 - Codice Etico

Art. 96 – Premessa: L'Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Club Poggibonsi opera nell'ambito sportivo della promozione dello sport del tennis. L'Associazione riconosce lo sport quale strumento sociale, educativo e culturale ed aderisce ai principi del Fair Play, promuovendo e garantendo un ambiente sportivo ispirato ai concetti di lealtà, correttezza, amicizia e rispetto per gli altri. L'Associazione ripudia ogni forma di discriminazione e di violenza, la corruzione, il doping e qualsiasi cosa possa arrecare danno allo sport.

Art. 97- Il Codice Etico

Il Codice Etico dell'Associazione reca norme sostanziali e comportamentali che dovranno essere rispettate da tutti coloro che operano, sia su base volontaristica che professionistica, in seno all'Associazione nell'ambito delle rispettive competenze ed in relazione alla posizione ricoperta. Tale codice è allegato e parte integrante di questo statuto e potrà essere modificato dal Consiglio direttivo in carica.

APPROVAZIONE E DECORRENZA DELLO STATUTO

Lo Statuto è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci del 19 gennaio 2016

L'Assemblea ha stabilito che lo Statuto, previa registrazione all'Ufficio del Registro, avrà decorrenza dal 1 Febbraio 2016 e sostituirà integralmente lo Statuto esistente.

Il documento è composto da 15 fogli numerati da 1 a 15; è strutturato in 25 capitoli e 97 articoli

IL CONSIGLIO DIRETTIVO:

Luca Fiaschi – Presidente

Massimiliano Graziani - Vice Presidente

Claudio Petreni – Consigliere

Claudio Corbinelli – Consigliere

Sergio Aiazzi – Consigliere

Filippo Brogioni – Consigliere

Gianluca Arnecchi – Consigliere

Maurizio Iozzi – Consigliere

Riccardo Dainelli – Consigliere

Poggibonsi 19 Gennaio 2016

CODICE ETICO

Art. 1 - Premessa

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Club Poggibonsi opera nell'ambito sportivo della promozione dello sport del tennis.

L'Associazione riconosce lo sport quale strumento sociale, educativo e culturale ed aderisce ai principi del Fair Play, promuovendo e garantendo un ambiente sportivo ispirato ai concetti di lealtà, correttezza, amicizia e rispetto per gli altri.

L'Associazione ripudia ogni forma di discriminazione e di violenza, la corruzione, il doping e qualsiasi cosa possa arrecare danno allo sport.

Art. 2 - Il Codice Etico

Il Codice Etico dell'Associazione reca norme sostanziali e comportamentali che dovranno essere rispettate da tutti coloro che operano, sia su base volontaristica che professionistica, in seno all'Associazione nell'ambito delle rispettive competenze ed in relazione alla posizione ricoperta.

Art. 3 - I destinatari

Il presente Codice si applica ai seguenti soggetti:

- dirigenti;
- staff tecnico;
- atleti e chiunque svolga attività agonistica o sportiva;
- genitori e accompagnatori degli atleti;
- staff medico;
- collaboratori, consulenti esterni ed ogni altro soggetto che agisca nell'interesse dell'associazione;
- sponsor.

Il Codice Etico si applica comunque a tutti i tesserati e a tutti coloro che lo sottoscrivono volontariamente.

Art. 4 - Efficacia e Divulgazione

L'iscrizione all'Associazione comporta l'accettazione incondizionata del presente Codice.

Copia del Codice Etico è consegnata a tutti i soggetti destinatari sopraindicati, che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservare tutte le disposizioni in esso contenute, a contribuire alla loro applicazione, nonché ad assumersi le responsabilità conseguenti alla loro violazione che costituisce grave inadempienza ed è meritevole delle sanzioni disciplinari all'uopo previste dall'Associazione. L'ignoranza del Codice Etico non può essere invocata a nessun effetto.

Il Codice Etico esplica i propri effetti dal momento della sottoscrizione.

Art. 5 - L'Associazione

L'Associazione s'impegna a:

- operare nel pieno rispetto dell'ordinamento giuridico e sportivo vigente e ad uniformare le proprie azioni e comportamenti ai principi di lealtà, onestà, correttezza e trasparenza in ogni aspetto riferibile alla propria attività;
- diffondere una sana cultura sportiva, promuovendo e garantendo un ambiente che premi sia il Fair Play che il successo agonistico.

L'Associazione, inoltre, garantisce che:

- tutti i suoi membri con responsabilità verso bambini e giovani sono qualificati per guidare, formare, educare ed allenare le diverse fasce di età;
- la salute, la sicurezza ed il benessere psico-fisico degli atleti, con particolare riferimento ai bambini e giovani, assumono un ruolo primario e quindi l'impegno sportivo ed agonistico richiesto, in relazione all'età, è adeguato alle condizioni fisiche ed al livello di preparazione e qualificazione raggiunto.

Art. 6 - I Dirigenti

I dirigenti dell'Associazione s'impegnano a:

- adeguare il proprio operato ai principi del presente Codice Etico;
- rispettare le leggi ed applicare tutte le norme di buona gestione delle attività sociali e delle risorse umane;
- adottare sempre le migliori pratiche disponibili e stimolare al miglioramento continuo tutti i collaboratori;
- rifiutare ogni forma di corruzione/concussione.

Inoltre i dirigenti, in qualità di garanti del Codice Etico, hanno il compito di:

- divulgare il presente Codice e vigilare sul rispetto delle norme in esso previste;
- pronunciarsi sulle violazioni ed adottare eventuali azioni disciplinari;
- esprimere pareri in merito a scelte di politica societaria al fine di garantirne la coerenza con le disposizioni del Codice Etico;
- procedere alla periodica revisione del Codice.

Art. 7 - Lo Staff Tecnico

Gli allenatori e gli istruttori devono tenere un comportamento esemplare che costituisca un modello positivo sia nell'ambito sportivo che educativo, e devono trasmettere ai propri atleti valori come rispetto, sportività, civiltà ed integrità che vanno al di là del singolo risultato sportivo e che sono il fondamento stesso dello Sport. A tale scopo gli allenatori e gli istruttori s'impegnano a:

- comportarsi sempre secondo i principi di lealtà e correttezza;
- promuovere lo sport e le sue regole esaltandone i valori etici, umani ed il Fair Play;
- non premiare comportamenti sleali, ma condannarli applicando sanzioni appropriate; rispettare gli ufficiali e i giudici di gara nella certezza che ogni decisione è presa in buona fede ed obiettivamente;
- rispettare tutti gli atleti, sia della squadra propria che di quelle avversarie, evitando atteggiamenti, frasi o gesti che possano offenderli;

- agire in modo responsabile sotto il profilo pedagogico ed educativo, educando gli atleti all'autonomia, all'autoresponsabilità, ad un comportamento socialmente positivo e leale;
- creare un'atmosfera e un ambiente piacevoli, antepoendo il benessere psico-fisico degli atleti al successo agonistico;
- trovare soluzioni aperte e giuste in caso di conflitti;
- sostenere e partecipare ad ogni iniziativa societaria volta alla promozione dello sport, dei suoi valori e principi etici, o comunque con finalità di carattere sociale ed educativo.

Art. 8 - Gli Atleti

Gli atleti e tutti i praticanti attività sportiva devono perseguire il risultato sportivo ed il proprio successo personale nel rispetto dei principi previsti dal presente Codice Etico. Pertanto gli atleti, consapevoli che il loro comportamento contribuisce a mantenere alto il valore dello Sport, s'impegnano a:

- onorare lo sport e le sue regole attraverso una competizione corretta, giocando al meglio delle proprie possibilità e condizioni psico-fisiche, e comportandosi sempre secondo i principi di lealtà e correttezza;
- rifiutare ogni forma di doping;
- rispettare i compagni di squadra, lo staff tecnico e quello medico;
- rispettare gli avversari e i giudici, sicuri che le decisioni di questi ultimi sono sempre prese in buona fede ed obiettivamente;
- tenere un comportamento esemplare e usare sempre un linguaggio appropriato ed educato.

Art. 9 - I Genitori degli Atleti

I genitori e gli accompagnatori degli atleti, durante gli allenamenti e soprattutto durante le gare sportive, devono tenere una condotta ispirata alla convivenza civile, al rispetto dell'avversario ed alla condivisione dello spirito del gioco. Pertanto i genitori e gli accompagnatori s'impegnano a:

- non esercitare pressioni psicologiche eccessive sugli atleti per il perseguimento dei soli risultati sportivi;
- accettare e rispettare le decisioni dello staff tecnico evitando qualunque forma di interferenza nelle loro scelte;
- astenersi da atteggiamenti, frasi o gesti che possano offendere gli atleti in campo e gli allenatori;
- incoraggiare la lealtà sportiva manifestando un sostegno positivo verso tutti gli atleti, sia della propria squadra che delle squadre avversarie, e mantenendo un comportamento responsabile verso i sostenitori delle squadre avversarie;
- rispettare gli ufficiali e i giudici di gara nella certezza che ogni decisione è presa in buona fede ed obiettivamente.

Art. 10 - Lo Staff Medico

Lo staff medico si impegna a :

- vigilare sulla salute degli atleti, garantendo assistenza e buona cura, utilizzando metodi non aggressivi per l'organismo e facendosi carico nel contempo di una penetrante azione educativa;

- garantire che la salute e il benessere psico-fisico degli atleti venga prima di qualsiasi altra considerazione;
- valorizzare le naturali potenzialità fisiche e le qualità morali degli atleti;
- non somministrare sostanze alteranti o dopanti.

Art. 11 - Azioni Disciplinari

Eventuali violazioni del presente Codice Etico da parte di chiunque saranno valutati dal Consiglio Direttivo, che avrà il compito di verificare la notizia e quindi ascolterà le testimonianze di tutte le parti in causa. Nel caso di accertamento delle violazioni, il Consiglio Direttivo deciderà l'azione disciplinare da intraprendere.

Le azioni disciplinari possibili sono le seguenti:

- richiamo verbale non ufficiale, nei casi di mancanze di minore entità;
- richiamo ufficiale verbale o scritto, nei casi di ripetute trasgressioni non gravi;
- sospensione dall'attività per un periodo di tempo, nei casi di gravi violazioni delle norme e/o reiterate ammonizioni;
- espulsione dall'Associazione, nei casi di gravi violazioni delle norme e/o comportamenti incompatibili con i valori e i principi del Codice etico.

Ogni tipo di decisione adottata deve essere comunicata al diretto interessato.